

CIVIT - Prot E

0001156/10  
30/06/2010

## PROTOCOLLO

ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre  
2009, n. 150

tra

la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e  
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

e

l'Unione delle Province d'Italia (UPI)

La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche e l'Unione delle Province d'Italia (UPI), d'ora innanzi congiuntamente definiti "le Parti" o, singolarmente, "la Parte"

### **VISTO**

la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e, in particolare, l'articolo 13 di tale decreto che istituisce la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (d'ora innanzi "Commissione");

il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede che: "Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8";

il Decreto del Presidente della Repubblica, in data 15 dicembre 2009, con cui sono stati nominati i componenti della citata Commissione;

il Protocollo d'intesa 18 novembre 2009 tra l'UPI e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione finalizzato all'attuazione delle disposizioni del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nelle Province;

### **CONSIDERATO**

- che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che la Commissione, istituita ai sensi dell'articolo 13, esercita i compiti individuati dalla legge nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Regioni previa intesa su appositi protocolli di collaborazione;

- che nelle amministrazioni locali l'attuazione delle disposizioni in materia di "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" (Titolo II) e in materia di "Merito e Premi" (Titolo III) recate dal Decreto legislativo n. 150/2009 avviene mediante adeguamento degli ordinamenti locali ai relativi principi, in ossequio all'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalla Costituzione alle Province, attraverso un'opera di revisione degli atti regolamentari e normativi ovvero di adozione di nuovi atti da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, in attuazione della propria potestà normativa;
- che il disposto di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 riconosce all'UPI uno specifico ruolo istituzionale di raccordo con la Commissione per lo svolgimento da parte della stessa delle attività di cui ai commi 5, 6 ed 8 dell'art. 13 del decreto medesimo, previa definizione di appositi Protocolli di collaborazione;
- che per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 ed 8 dell'art. 13 del decreto 150/2009 nei confronti delle Province, in considerazione della complessità organizzativa e della specificità delle stesse, appare indispensabile realizzare un raccordo stabile fra l'UPI e la Commissione di cui all'articolo 13 che consenta all'UPI di coordinare e promuovere tutte le azioni utili per l'attuazione della riforma, assicurando allo stesso tempo un confronto costante con la stessa Commissione.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ARTICOLO 1**

Il presente Protocollo di collaborazione intende dare attuazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs n. 150/2009, definendo le modalità di raccordo tra l'UPI e la Commissione, al fine di fornire alle Province un supporto unitario e coordinato.

**ARTICOLO 2**

1. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5, 6 ed 8 dell'art. 13 del D. lgs n.150/2009 nei confronti delle Province, la Commissione e l'UPI operano in stretto raccordo.

2. Al fine di garantire una costante collaborazione nella realizzazione delle attività di cui al comma 1 nei confronti delle Province, è istituito un tavolo tecnico permanente di confronto con particolare riferimento alle seguenti materie:
- a) promozione di sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance degli Enti Locali;
  - b) definizione di parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e produttività;
  - c) definizione di requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del dlgs n.150/2009;
  - d) promozione del corretto adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza, a partire dal rispetto del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009, nonché promozione della cultura della legalità e dell'integrità;
  - e) adozione delle linee guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici locali.
3. L'UPI, inoltre, realizza le attività finalizzate a:
- a) indirizzare, coordinare e assistere le Province nell'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 del dlgs n.150/2009, sulla base degli indirizzi espressi dalla Commissione;
  - b) fornire, nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione, supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance, in conformità con le delibere della Commissione.
4. L'UPI inoltre provvede alla realizzazione di analisi comparate della performance delle Province sulla base di indicatori di efficienza, produttività e qualità e provvede a darne diffusione.
5. In relazione a tutte le attività svolte dall'UPI, rientranti nei compiti generali della Commissione, l'UPI, anche attraverso il tavolo tecnico permanente di confronto, si impegna ad informare la Commissione sull'andamento e sull'esito delle attività, assicurando la massima trasparenza e la disponibilità dei dati e dei risultati dei modelli di valutazione, anche al fine di realizzare confronti fra diversi comparti della Pubblica amministrazione.
6. L'UPI si impegna, altresì, ad informare e a confrontarsi con la Commissione in merito al programma di attuazione del Protocollo d'intesa siglato con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, relativo all'attuazione del decreto legislativo

n. 150/2009, sia in sede di tavolo tecnico, sia attraverso il raccordo con il "Comitato di attuazione" di cui all'art. 4 del citato Protocollo.

### **ARTICOLO 3**

1. La Commissione si impegna a dare notizia sul sito istituzionale delle attività realizzate dall'UPI, così come definite dall' articolo 2.
2. Nell'adozione delle proprie attività, la Commissione tiene conto dell'autonomia organizzativa delle Province, anche attraverso o eventuali specifiche previsioni individuate in sede di tavolo tecnico ovvero esplicite esclusioni dall'ambito di applicazione alle Province.
3. La Commissione concorda con l'UPI le modalità di attuazione delle verifiche a campione sul ciclo della performance sulle Province.
4. In particolare, la Commissione richiede la collaborazione dell'UPI nelle attività volte:
  - a) a favorire all'interno del sistema delle amministrazioni pubbliche la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità.
  - b) a favorire il confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali.
5. La Commissione e l'UPI individuano programmi di sostegno a progetti mirati per la migliore implementazione delle funzioni di misurazione, valutazione e controllo delle Province.

### **ARTICOLO 4**

Il tavolo tecnico di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, è costituito da membri designati dalla parti e si riunisce almeno con cadenza bimestrale, e comunque quando è necessario, secondo le modalità autonomamente definite dalle parti.


## ARTICOLO 5

1. Il presente Protocollo può essere modificato in considerazione delle esigenze espresse dalle parti.
2. Al fine di implementare progetti sperimentali e innovativi finalizzati alla migliore realizzazione, da parte dell'UPI, delle attività oggetto del presente Protocollo, potranno essere definiti eventuali sostegni finanziari nell'ambito del fondo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Roma, 30 giugno 2010

*Il Presidente*

*Antonio Martone*



*Il Presidente*

*Giuseppe Castiglione*

